

Uso privato di beni aziendali / finanziamenti.....1	Agevolazione provinciale per consulenza e
Locali di vendita sotterranei.....1	formazione.....3
Bandi pubblici.....2	Novità in tema di Voucher.....3
Bolletta della luce senza canone RAI?.....2	Cancellazione dal registro vies.....3
Correzione della propria posizione CONAI!.....2	Innovazioni per i nostri clienti paghe.....4

USO PRIVATO DI BENI AZIENDALI / FINANZIAMENTI

Ha utilizzato nel 2015 beni dell'impresa (abitazioni, macchine, ecc.) per scopi privati? Ha conferito nel 2015 risorse finanziarie in ditta?

Deve essere comunicato al Fisco l'utilizzo privato da parte di soci e/o familiari nel corso dell'anno 2015 di beni dell'impresa in mancanza di corrispettivo "a valore di mercato"; inoltre anche finanziamenti e conferimenti nelle casse aziendali da parte di soci o dei familiari del titolare dell'impresa individuale devono essere comunicati (vedi anche **CONTOR INFORMA 07-2013**). Adesso tocca all'anno 2015, la scadenza della comunicazione è stata fissata al giorno 31 ottobre 2016.

Sono esentati dall'obbligo di comunicazione i beni messi a disposizione agli amministratori, inoltre i beni trattati come "fringe benefit" ed i beni in uso al titolare dell'impresa individuale.

Attenzione, anche il pagamento di spese della ditta mediante il conto corrente privato è da qualificare come finanziamento alla ditta, pertanto da comunicare, se d'importo superiore a EUR 3.600/anno.

L'omessa comunicazione, scoperta dai verificatori nel corso di una verifica in ditta, è sanzionata con un importo da EUR 206,58 fino ad EUR 5.164,57. Alla prima occasione di controllo sarà irrogata probabilmente la sanzione minima, sempreché l'omissione venga scoperta.

Qualora vi siano dei casi da comunicare e Lei intenda conferire a noi l'incarico di effettuare la comunicazione, necessitiamo dell'incarico entro e non oltre il prossimo mercoledì 26 ottobre ore 17.00. Il compenso richiesto per questo adempimento è pari a € 100,00 oltre ad Iva.

Qualora così non fosse, considereremo che Lei provveda, se dovuto, direttamente.

I nostri clienti, per i quali teniamo la contabilità in casa e dove supponiamo che ci siano circostanze di fatto da comunicare, riceveranno una circolare più dettagliata con i valori da comunicare.

LOCALI DI VENDITA SOTTERRANEI

Durante un controllo da parte dell'ispettorato di lavoro è stata contestata la mancata esibizione di un'autorizzazione all'uso di locali sotterranei.

L'ispettorato del lavoro durante un controllo ha contestato l'autorizzazione mancante all'uso di locali sotterranei (nel caso specifico erano di vendita).

Sono soggetti all'autorizzazione tutti i locali sotterranei ed i locali semisotterranei classificati come "luogo di lavoro" che risultano al di sotto del terreno circostante per almeno la metà della loro altezza complessiva e del loro perimetro (nota del Ministero del Lavoro n.3025 del 6/10/1967) e dove gli addetti ai lavori subordinati (e anche soci) svolgono normalmente e in via continuativa la loro attività lavorativa.

Non sono soggette le attività svolte direttamente dal titolare con il solo aiuto di familiari con lui conviventi.

Per avere l'autorizzazione bisogna presentare una richiesta specifica all'ispettorato competente (prima di iniziare

l'attività nei locali in questione), allegando una serie di documenti.

Non occorre presentare la richiesta per tutti quei locali che non sono luogo di lavoro, quali ad esempio bagni, spogliatoi, docce, e per quei locali in cui si svolgono lavorazioni per le quali ricorrono particolari esigenze tecniche, quali ad esempio la conduzione e manutenzione di impianti tecnologici (turbine, caldaie).

BANDI PUBBLICI

È necessaria l'iscrizione nell'elenco telematico degli operatori economici.

Per poter accedere ai bandi pubblici (p.es. refezione dell'asilo nido o mensa scolastica) gli interessati devono iscriversi all'Elenco telematico degli operatori economici, messo a disposizione dal Sistema informativo dell'Agenzia per i contratti pubblici. Si trova sul portale telematico della Provincia www.bandialtoadige.it e in base alla nuova legge provinciale sugli appalti pubblici, vuole facilitare l'accesso al mercato degli acquisti pubblici per le piccole e medie imprese e velocizzare lo svolgimento delle procedure di gara.

L'iscrizione è il primo passo e va effettuata una sola volta. È cura degli iscritti mantenere aggiornati i dati e le autodichiarazioni e consente oltre all'informativa sui bandi aperti anche l'invito da parte dell'ente pubblico a partecipare ad un bando nonché il cosiddetto incarico diretto senza bando per importi minori.

Tutte le stazioni appaltanti dell'Alto Adige hanno libero accesso a tale elenco per scegliere gli operatori economici da invitare ad una procedura di gara. In questo modo vengono creati i presupposti affinché le stazioni appaltanti in Alto Adige, nella gran parte delle procedure di gara (specificatamente quelle sotto soglia UE), possano disporre di un elenco giuridicamente valido dal quale poter estrarre gli operatori economici da invitare alle gare.

BOLLETTA DELLA LUCE SENZA CANONE RAI?

Attenzione, in questo caso bisogna pagare con F24 entro 31 ottobre!

Dal 2016 il canone Rai per l'abbonamento ordinario per un'abitazione deve essere pagato tramite addebito nella bolletta della corrente. Con la bolletta di luglio è già stata addebitata la quota di 7/10 del canone annuale. I restanti 3/10 verranno addebitati nei mesi successivi.

Nel caso di pagamenti da fare per abbonamenti senza abitazione come per esempio nell'ipotesi di fatturazione alla società proprietaria dell'edificio senza contatore separato per l'abitazione, o nel caso di una potenza superiore a quella standard (p.e. 3 o 4,5 kw), il canone Rai non verrà automaticamente addebitato in bolletta.

Nonostante il mancato addebitamento il canone di 100,00€ sarà da pagare entro 31 ottobre 2016 tramite modello F24 con codice TVRI e anno 2016. Anche un abbonamento speciale (p.e. per la gastronomia) in essere non esonera dal pagamento del canone per l'abbonamento privato per le TV nel appartamento privato.

Pertanto segnatevi la scadenza!

CORREZIONE DELLA PROPRIA POSIZIONE CONAI!

Il consorzio nazionale imballaggi CONAI offre a tutti i piccoli imprenditori la possibilità di correggere la propria posizione entro 31 dicembre 2016 senza sanzioni.

Come noto tutti i produttori, importatori e utilizzatori (quindi anche il piccolo commerciante al dettaglio) sono obbligati all'iscrizione CONAI. Sono esonerate le imprese che acquistano merce confezionata in Italia ma per uso proprio e non per la rivendita. La quota d'iscrizione una tantum ammonta a 5,16€. La quota annuale è variabile e dipende dal volume d'affari di ogni anno.

Il **contributo ambientale CONAI** deve essere pagato qualora l'imballaggio passa dall'ultimo produttore al primo utilizzatore. L'importazione di merce dall'estero viene paragonata alla produzione e il commerciante importatore (tramite Intrastat o bolletta doganale) è quindi obbligato a fare la dichiarazione CONAI ed al versamento della quota annuale.

Visto che tante piccole imprese (spesso nel commercio) non si sono iscritti come utilizzatori, CONAI offre fino a fine anno la possibilità di sanare la propria posizione tramite iscrizione senza sanzioni. È altresì possibile pagare i contributi dovuti ma scaduti senza interessi. Come al solito le sanzioni sono normalmente non di poco conto.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.conai.org.

AGEVOLAZIONE PROVINCIALE PER CONSULENZA E FORMAZIONE

Dopo le modifiche delle agevolazioni all'economia (come l'abolizione dei contributi a fondo perduto per investimenti – escluso il turismo che non è stato agevolato per qualche anno in passato), dal 01 luglio 2016 è nuovamente possibile chiedere un contributo provinciale per la consulenza e formazione.

Possono accedere alle agevolazioni le imprese artigiane, industriali, commerciali e di servizio iscritte nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Bolzano, così come i liberi professionisti e lavoratori autonomi, che svolgono un'attività economica sul territorio provinciale.

La richiesta deve essere fatta sull'apposita modulistica ed inviata tramite PEC prima dell'inizio dell'attività agevolata, entro il 30 settembre dell'anno nel quale è prevista la consulenza o formazione. È possibile fare più richieste nello stesso anno.

Sono agevolabili la **formazione** dei dipendenti, del titolare e dei soci. La spesa minima deve ammontare a 2.000€. L'onorario giornaliero del referente non può superare 800€.

Inoltre sono agevolati la **consulenza e la diffusione delle conoscenze** come rilevazioni, studi o analisi; queste consulenze devono essere inerenti all'attività aziendale dell'impresa e il limite minimo della spesa ammessa ammonta a 3.000€.

Non sono agevolabili spese amministrative e per consulenza aziendale, tributaria e legale.

NOVITÀ IN TEMA DI VOUCHER

Al fine di evitare abusi nelle modalità di utilizzo dei voucher la normativa è stata irrigidita.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le istruzioni in materia di comunicazioni preventive per il lavoro accessorio (voucher).

D'ora in poi dovrà essere preventivamente inviata una comunicazione a mezzo mail, almeno **60 minuti prima dell'inizio** della prestazione lavorativa agli indirizzi di posta elettronica che verranno appositamente creati. Questo comporta che se ci si avvale del collaboratore due ore la mattina e tre il pomeriggio, dovranno essere inviate due mail distinte.

Tale mail dovrà riportare nell'oggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente e dovrà:

- per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, essere inviata almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e contenere:
 1. i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
 2. il luogo della prestazione;
 3. il giorno di inizio della prestazione;
 4. l'ora di inizio e di fine della prestazione.
- per gli imprenditori agricoli, essere inviata entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione e contenere:
 1. i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
 2. il luogo della prestazione;
 3. la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Resta comunque in vigore la dichiarazione di inizio attività da parte del committente (già prevista) nei confronti dell'INPS. Il mancato rispetto di quest'ultima previsione comporta la contestazione del lavoro nero, con le conseguenti sanzioni.

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO VIES

L'agenzia delle entrate intende cancellare dall'elenco VIES tutti quei soggetti che negli ultimi 4 trimestri non abbiano effettuato operazioni intracomunitarie.

Per tale ragione tutti coloro che a partire dal 2015 non hanno effettuato operazioni intracomunitarie, potrebbero ricevere apposita comunicazione dall'agenzia delle entrate con la quale viene preannunciato entro 60 giorni dalla ricezione, la cancellazione dall'elenco.

Una volta avvenuta la cancellazione non possono essere effettuate nuove operazioni.

Qualora la Sua ditta venisse coinvolta in tale procedura, si potrebbe procedere ad una nuova iscrizione. Tale iscrizione non è automatica e richiede un'apposita comunicazione telematica preventiva all'agenzia delle entrate senza la quale come detto non si potrebbe procedere a nuove operazioni intracomunitarie (sia di acquisto che di vendita).

Vale la pena di ricordare ancora una volta, che nel caso di vendita intracomunitaria delle proprie merci, si deve ottenere prova dell'effettiva uscita delle merci dal territorio nazionale. Tale prova può essere costituita dalla lettera di vettura CMR, dal documento di trasporto dello spedizioniere oppure attraverso un documento che attesti l'arrivo della merce nel paese di destinazione.

INNOVAZIONI PER I NOSTRI CLIENTI PAGHE

Come conseguenza dell'innovazione della nostra pagina web, offriamo ora ai nostri clienti del reparto paghe dei nuovi servizi gratuiti.

È ora possibile gestire online il registro delle presenze ed inoltre i collaboratori possono scaricare dal portale i propri cedolini. In altre parole cercheremo di ridurre il flusso cartaceo delle informazioni.

Per procedere verso questa "digitalizzazione" devono essere create delle apposite credenziali d'accesso e si deve ricevere una breve formazione circa il funzionamento dell'applicazione. Per questa ragione il reparto paghe sarà a vostra completa disposizione. Non esitate a rivolgervi quindi alla vostra contabile paghe di riferimento o direttamente al Dott. Martin Rainer.

Cordiali saluti

CONTOR



Dott. Werner Teutsch